



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di Brindisi

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

Approvato con Delibera del Consiglio comunale

n. _____ del _____

TARI

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto	articolo 1
Gestione e classificazione dei rifiuti	articolo 2
Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	articolo 3
Soggetto attivo	articolo 4

PARTE II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Presupposto per l'applicazione del tributo	articolo 5
Soggetti passivi	articolo 6
Fattispecie escluse dal tributo	articolo 7
Superficie dell'immobile assoggettabile al tributo	articolo 8
Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	articolo 9

PARTE III – TARIFFE

Copertura dei costi del servizio	articolo 10
Piano finanziario	articolo 11
Determinazione della Tariffa	articolo 12
Criteria per la determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare ai fini del calcolo della tariffa per le utenze domestiche	articolo 13
Criteria per l'individuazione della categoria ai fini del calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	articolo 14
Periodo di applicazione dell'obbligazione tributaria	articolo 15
Scuole Statali	articolo 16
TARI giornaliera	articolo 17
Tributo provinciale	articolo 18

PARTE IV – ESENZIONI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Applicazione della TARI in funzione dello svolgimento del servizio	articolo 19
Rifiuti assimilati avviati al recupero dal soggetto passivo	articolo 20
Altre Riduzioni	articolo 21
Cumulo di riduzioni e agevolazioni	articolo 22

PARTE V – DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

Obbligo di dichiarazione	articolo 23
Contenuto e presentazione della dichiarazione	articolo 24

Riscossione	articolo 25
Funzionario Responsabile del tributo	articolo 26

PARTE VI - ACCERTAMENTO

Verifiche e accertamenti	articolo 27
Accertamento con adesione	articolo 28
Rimborsi	articolo 29
Sanzioni	articolo 30
Ravvedimento	articolo 31
Interessi	articolo 32

PARTE VII - CONTENZIOSO

Riscossione coattiva	articolo 33
Contenzioso	articolo 34

PARTE VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Trattamento dei dati personali	articolo 35
Norma di rinvio	articolo 36
Norme transitorie e finali	articolo 37

Allegati

- all. 1: Categorie di utenze non domestiche
- all. 2: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.

3. Il servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Il servizio di nettezza urbana comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal capitolato e nel progetto/offerta incluso nel contratto d'appalto approvato dal Comune di San Pietro Vernotico per lo svolgimento del servizio di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dalle disposizioni previste nel presente regolamento e dalle ulteriori disposizioni regolamentari specificamente riferite allo stesso. Ad essi si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo (zona servita, frequenza della raccolta, ecc.).

3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani ai sensi del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti e per l'igiene ambientale ed individuati nell'allegato 2 al presente regolamento;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

ART. 3 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di San Pietro Vernotico nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

PARTE II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 5 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il **possesso, l'occupazione o la detenzione** a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono soggetti alla tassazione tutti i locali, comunque denominati, esistenti in costruzioni di qualsiasi genere stabilmente infissi al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili verso l'esterno, a prescindere dalla loro destinazione o uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Sono comunque considerati tassabili i locali, non a destinazione abitativa, sfitti e/o non occupati, se idonei all'utilizzo di deposito.
4. Sono soggette a tassazione tutte le aree scoperte occupate o detenute, a prescindere dalla loro destinazione, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi natura pertinenziale o accessoria a locali tassabili.
5. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico- edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
6. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
7. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte di natura ed utilizzazione operativa, riferite ad utenze non domestiche di attività economiche e produttive a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani od assimilati; per aree scoperte operative si intendono le superfici che sono necessarie per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tal fine.
8. Ai fini dell'applicazione del comma precedente e a titolo meramente esemplificativo si considerano aree scoperte operative non domestiche:
 - Tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi.
 - Per i distributori di carburante sono soggetti a tassazione i locali e l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari al 20 mq per colonnina di erogazione. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte di natura ed utilizzazione operativa, riferite ad attività complementari a quella di distribuzione carburanti suscettibili di produrre rifiuti urbani od assimilati.
 - Le superfici all'aperto finalizzate alla sosta degli automezzi e/o depositi di materiali, in relazione ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e servizi;
 - Qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri Enti Territoriali, se adibita ad usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

9. Sono altresì soggette al Tributo tutte le aree coperte, le aree espositive, i capannoni, le tettoie e simili annesse o pertinenziali a locali di utenze domestiche e non domestiche a qualsiasi uso adibite o destinate

10. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI

1. La **TARI** è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Per gli immobili concessi in comodato o locazione di durata superiore a sei mesi per:

- a) unità ammobiliate per uso continuativo o saltuario;
- b) unità per uso abitativo transitorio;

responsabile del versamento del tributo e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto proprietario o titolare di diritti reali, fermi restando tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti tali immobili nei confronti dei singoli locatari.

6. In caso di sublocazione il tributo è dovuto dal locatario principale.

ART. 7 - FATTISPECIE ESCLUSE DAL TRIBUTO

1. Sono escluse dal tributo TARI:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, come ad esempio, parcheggi gratuiti, aree destinate a verde, giardini, lastrici solari, corti, balconi, porticati non chiusi e chiudibili con strutture fisse;

b) le aree scoperte, diverse da quelle operative, aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali assoggettati al prelievo di utenze non domestiche di attività economiche e produttive;

c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

d) i locali ed aree del Comune di San Pietro Vernotico adibiti a sede dei suoi uffici e dei servizi comunali, destinati allo svolgimento di funzioni istituzionali e direttamente occupati, detenuti o condotti;

e) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose, ad eccezione quindi dei locali destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli di culto, quali oratori, asili, ricreatori, attività di qualunque genere.

2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali e le aree che non suscettibili di produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 ed a titolo meramente esemplificativo presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

- a) sottotetti non abitabili, non accessibili mediante scale fisse, per l'intera superficie;
- b) sottotetti non abitabili accessibili mediante scale fisse, limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore a mt. 1,50 e in generale le superfici con altezza inferiore a mt 1,50 o altra altezza prevista dal regolamento edilizio comunale;
- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, diverse dai locali ed aree oggetto di proprietà comune di cui al comma 1 lettera c) limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza.
- d) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati (privi di mobili e suppellettili). Sono da considerarsi esenti anche le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma);
- e) locali, relativi sia ad utenze domestiche sia a quelle non domestiche, in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto danneggiati, inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito a rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione;
- f) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva riservata, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, ecc.;
- g) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- h) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno.
- i) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
- l) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- m) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- n) locali ed aree, fisse ed esattamente delimitabili, di impianti destinati a linee di processo produttivo dove si generano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili ad urbani secondo le disposizioni normative regolamenti vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri annualmente l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti (es. contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, modello unico dichiarazione ambientale), fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 del successivo art. 9 del presente regolamento;
- o) aree scoperte non operative destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura serre a terra;
- p) locali ed aree scoperte destinate all'allevamento di animali;
- q) superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, come attestato da certificazione del direttore sanitario.

6. Sono altresì esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

7. Al fine di beneficiare dell'esenzione dall'applicazione del tributo e a pena decadenza del relativo diritto, le circostanze di cui al comma 2 precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze

totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8 - SUPERFICIE DELL' IMMOBILE ASSOGGETTABILE AL TRIBUTO

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable, misurata al filo interno dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella sua determinazione non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensore, locali contatori ecc.. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale, da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta.

4. La superficie imponibile complessiva è arrotondata al metro quadro per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi tributari sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 9 - ECLUSIONE DAL TRIBUTO PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche **non si tiene conto** di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, **rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi**, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che sia effettivamente dimostrato l'avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette a tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. L'esclusione dalla superficie tassabile è delimitata a specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione di rifiuti speciali, con onere della prova a carico del contribuente. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e non sia obiettivamente possibile o

sia sommamente difficoltoso delimitare le superfici ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in via forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta un abbattimento pari al 10 %.

Restano comunque esclusi dalla riduzione forfettaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti assimilati agli urbani.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare, nella denuncia originaria o di variazione, le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati indicando il settore di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio di ogni anno a partire dall'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (es. contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, modello unico dichiarazione ambientale).

PARTE III – TARIFFE

ART. 10 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO

1. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi efficienti relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base al nuovo metodo tariffario definito dalla deliberazione dell'autorità di regolazione reti, energia, ambienti (Arera) n. 443 del 31 ottobre 2019, e ss. mm. e ii..

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari al contributo MIUR, così come previsto dalla determinazione ARERA n°2/DRIF/2020.

3. Nella determinazione dei costi di cui al comma 1 sono state considerate anche le risultanze dei fabbisogni standard.

ART. 11 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e insieme al piano finanziario redatto dal comune vengono trasmessi all'Ente territorialmente competente per la validazione, sarà cura di ARERA procedere all'approvazione dei piani.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 12- DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune, nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Tale Regolamento (D.P.R. n.158/99) prevede che la tariffa sia articolata in una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ed in una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

4. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica ed è calcolata prendendo a riferimento:

- a) per le utenze domestiche, la superficie imponibile ed il numero dei componenti del nucleo familiare (occupanti);
- b) per le utenze non domestiche, la superficie imponibile e la tipologia di attività svolta, classificata in base alle categorie contenute nel Decreto stesso.

5. Le tariffe delle utenze non domestiche sono articolate in base alle classi di attività con omogenee potenzialità di produzione di rifiuti, individuate nell'ALLEGATO 1 al presente regolamento.

6. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. n158/99.

8. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma 6), ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

9. Fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 20, nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del citato allegato

ART. 13 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE AI FINI DEL CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf

– badanti che dimorano presso la famiglia fatta eccezione per quelli la cui permanenza non superi i 180 giorni.

2. Per le abitazioni di residenza si opererà d'ufficio la voltura:

a. all'intestatario della scheda anagrafica;

b. al convivente più anziano nei casi di decesso dell'intestatario della scheda anagrafica o della posizione tributaria o agli eredi del deceduto;

c. al residente più anziano nei casi di emigrati con nucleo ancora in sede;

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia previamente e regolarmente dichiarata ed adeguatamente documentata.

4. Per le utenze domestiche a disposizione di soggetti residenti diverse dall'abitazione principale, a condizione che non sia locata o concessa in comodato, il tributo è dovuto per intero e il numero degli occupanti è forfettariamente definito in n. 1 occupante.

5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel comune di San Pietro Vernotico, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), occupati da soggetti ivi non residenti, a condizione che gli stessi non siano locati o concessi in comodato, il tributo è dovuto per intero ed il numero dei componenti è forfettariamente definito in n. 1 occupanti. Il contribuente può documentare il numero effettivo dei componenti del nucleo familiare mediante le risultanze anagrafiche del comune di residenza. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

6. Per i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, la TARI è ridotta di due terzi. Tale riduzione spetta per un'unica unità immobiliare, a condizione che non sia locata o concessa in comodato.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di regolare denuncia e apposita documentazione, in un'unità.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 57, comma 1 del presente Regolamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 14 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA AI FINI DEL CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENTE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle classi di attività indicate nell'ALLEGATO 1 del presente regolamento.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle classi di attività previste dall'ALLEGATO 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo ovvero rilevata d'ufficio dal Comune stesso mediante il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Le attività non comprese in una specifica classe sono associate alla classe di attività che presenta

maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Pertanto, la tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc) salvo che le stesse siano ubicate in luoghi diversi (almeno civico differente), non debbano fisicamente essere comunicanti e fermo restando l'autonomo censimento catastale.

5. Nel caso di svolgimento attività distintamente classificate svolte congiuntamente nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, saranno applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso delle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione. E' il caso ad esempio degli stabilimenti balneari, essendo locali ed aree dove si svolgono due o più attività (bar, ristorante, zona intrattenimento, ecc.) aventi una diversa attitudine alla produzione dei rifiuti, si applicano le specifiche tariffe previste per ciascuna attività; altro esempio è dato da i distributori di carburanti nella cui area si svolgono attività complementari es. autofficina, autolavaggio ed attività quale bar- ristorazione. Un esempio sono infine i locali per l'attività di produzione artigianale e annessi locali di vendita al dettaglio; locali adibiti a studi di ottica e annessi locali per la vendita di articoli di ottica; locali adibiti a studi fotografici e annessi locali per la vendita di articoli di fotografia). In questo caso, eventuali locali adibiti a servizi e accessori (wc, piccoli ripostigli) saranno tassati con l'applicazione della tariffa corrispondente all'attività che interessa la maggior superficie.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 15 - PERIODO DI APPLICAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all'ultimo giorno del mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del mese successivo di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 24, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 16 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. Il trasferimento compensativo attribuito al Comune ai sensi del comma precedente è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale componente TARI.

ART. 17 - TARI GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI GIORNALIERA.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI GIORNALIERA è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria di attività, nella misura di 1/365 della Tariffa annuale (quota fissa – quota variabile) del tributo maggiorata del 20%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.lgs. 507/1993 e, a partire dalla data di entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

8. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni e che non comportano il pagamento del COSAP, la TARI GIORNALIERA può essere versata direttamente, senza la compilazione del modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993. In caso di uso di fatto la TARI GIORNALIERA che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi e accessori.

9. Alla TARI GIORNALIERA si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli art. 19 e 20 (mancato svolgimento del servizio, recupero dei rifiuti assimilati agli urbani) del presente regolamento. Non si applicano le riduzioni relative all'utilizzo stagionale di cui all'art. 21.

10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale. Si applicano inoltre, in quanto compatibile, le disposizioni in merito all'accertamento, contenzioso e sanzioni.

ART. 18 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

PARTE IV – ESENZIONI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 19 - APPLICAZIONE DELLA TARI IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa. Il tributo è comunque applicato per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della tassa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

ART. 20 - RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO DAL SOGGETTO PASSIVO
(utenze non domestiche)

1. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, di cui all'ALLEGATO 2 del presente regolamento, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata alla tassa, è concessa una riduzione del 35% della parte variabile della tariffa da applicarsi a consuntivo.

3. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lett. t), del D. Lgs. n. 152/2006, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione, o di prepararli ad assolvere tale funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

4. Al fine di godere dell'esclusione i contribuenti devono presentare ogni anno entro il termine perentorio a pena di decadenza del 31 gennaio dell'anno di tassazione specifica istanza al Comune, obbligatoria e necessaria per beneficiare della predetta esclusione; per l'anno di tassazione 2014 il termine per la presentazione dell'istanza è fissato entro il termine perentorio del 20 ottobre 2014.

5. All'istanza deve essere allegata specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero nonché apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente nonché la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale.

6. Il comune si riserva di richiedere copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, nonché copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente; qualora si dovessero rilevare difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

ART. 21 - ALTRE RIDUZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 659 lett. della Legge n. 147/2013 il Comune di San Pietro Vernotico stabilisce di applicare la riduzione del 20%, sia della quota fissa che di quella variabile della tariffa, per le utenze non domestiche, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.

2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

3. Per l'anno 2020, ai sensi di quanto disposto dalla Delibera Arera 15/2020, si demanda alla deliberazione di approvazione delle tariffe, l'applicazione di misure straordinarie di riduzione per le utenze non domestiche oggetto di chiusura disposta con provvedimenti statali o locali a causa dell'Emergenza Covid.

4. L'utente che ha diritto all'agevolazione prevista dal comma 1 del presente articolo deve presentare apposita dichiarazione entro i termini e con le modalità stabilite dal successivo art. 24 del presente

regolamento. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare da primo giorno del mese successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 22 - CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

PARTE V - DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

ART. 23 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

3. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche residenti nel Comune di San Pietro Vernotico sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

4. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

ART. 24 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, numero dei componenti del nucleo familiare);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata all'ufficio protocollo dell'Ente, oppure può essere inoltrata allo stesso:

a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)

b) via Pec;

c) via fax;

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 25 - RISCOSSIONE

1. Il Comune, riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza.

2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

3. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore ad euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

ART. 26 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai predetti tributi.

PARTE VI - ACCERTAMENTO

ART. 27 - VERIFICHE E ACCERTAMENTI

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della [Legge n. 147/2013](#). Nei casi in cui dalle verifiche condotte

sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della [legge 296/2006](#). L'avviso dovrà contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso nonché gli altri elementi previsti dal comma 792 lettera a) dell'art. 1 della legge n. 160/2019, in tema di accertamento esecutivo.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, in forma autografa, o a mezzo stampa ai sensi della legge n. 549/95 art. 1 comma 87, previa apposita determinazione dirigenziale, o in formato digitale.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

ART. 28 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione che è disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal [D. Lgs. 218/1997](#) e dal [D.Lgs. 159/2015](#).

ART. 29- RIMBORSI

1. In relazione alla disciplina dei rimborsi si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

ART. 30 – SANZIONI

1. In relazione alla disciplina delle sanzioni, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate Comunali

ART. 31 - RAVVEDIMENTO

1. In relazione alla disciplina del ravvedimento si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

ART. 32 - INTERESSI

1. In relazione alla disciplina degli interessi, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate Comunali

PARTE VI - CONTENZIOSO

ART. 33 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 18, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti, in particolare da quanto previsto dalla legge n. 160/19 art. 1 commi 792 e seguenti.

2. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento/concessione a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, l'introito dovrà avvenire su conti intestati al comune, escludendo la possibilità di incasso da parte di privati esterni alla Amministrazione.

ART. 34 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al [D.Lgs. n. 546/92](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

3. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, si applica l'art. 17-bis del [D.Lgs. 546/1992](#).

PARTE VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, del D.Lgs.101/2018 e del Regolamento UE/2016/679.

ART. 36 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 37 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal **01/01/2020**, fatte salve le modifiche intervenute a seguito di successive deliberazioni, che entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento della variazione deliberata.

2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tares e Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

4. Saranno ritenute inammissibili istanze di rimborso e/o di riduzioni dell'importo da pagare qualora discenda da situazione familiare variata in corso d'anno.

ALLEGATO 1**CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE**

Classe 01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Classe 02	Cinematografi e teatri
Classe 03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Classe 04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Classe 05	Stabilimenti balneari
Classe 06	Esposizioni, autosaloni
Classe 07	Alberghi con ristorante
Classe 08	Alberghi senza ristorante
Classe 09	Case di cura e riposo, caserme
Classe 10	Ospedali
Classe 11	Agenzie, uffici
Classe 12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
Classe 13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Classe 14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Classe 15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Classe 16	Banchi di mercato di beni durevoli
Classe 17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Classe 18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Classe 19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Classe 20	Attività industriali con capannoni di produzione
Classe 21	Attività artigianali di produzione beni specifici
Classe 22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Classe	Mense, birrerie, hamburgerie

23	
Classe 24	Bar, caffè, pasticceria
Classe 25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Classe 26	Plurilicenze alimentari e/o miste
Classe 27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Classe 28	Ipermercati di generi misti
Classe 29	Banchi di mercato generi alimentari
Classe 30	Discoteche, night club

ALLEGATO 2

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 33 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.